



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

***Regolamento comunale
dell'ALBO e della CONSULTA
delle ASSOCIAZIONI***

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 51 del 29/09/2014 e s.m.i.

SOMMARIO

Articolo 1- Principi generali.....	3
TITOLO I - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	3
Articolo 2 - Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni	3
Articolo 3 - Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo	3
Articolo 4 – Obblighi e impegni.....	4
Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione.....	5
Articolo 6 - Modalità di iscrizione	6
Articolo 7 - Revisione annuale	7
Articolo 8 - Cancellazione.....	7
Articolo 9 – Tenuta dell'Albo e pubblicità.....	7
TITOLO II - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	7
Articolo 10 – Costituzione, obiettivi e durata	7
Articolo 11 – Funzioni	8
Articolo 12 – Organi della Consulta	8
Articolo 13 – L'Assemblea	8
Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo	9
Articolo 15 – Presidente, Vice Presidente e Segretario	9
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI	10
Articolo 16 – Norme transitorie	10
Art. 17– Entrata in vigore	10

Articolo 1- Principi generali

1. Il Comune di San Pietro in Cariano, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce l'importanza dell'associazionismo cittadino ed il suo impegno per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale in ambito sociale, culturale, educativo, sportivo, ricreativo e del tempo libero, di sviluppo economico, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce e promuove l'attività delle libere forme associative operanti nel proprio territorio e, nel rispetto della reciproca autonomia, ne garantisce i diritti di partecipazione alla vita sociale della comunità attribuiti alle stesse dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.
3. A tali fini, il Comune individua nell'Albo e nella Consulta delle Associazioni gli strumenti idonei per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.
4. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate forme associative (di seguito le "Associazioni") le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le onlus ed in generale tutte le organizzazioni o comitati senza scopo di lucro che siano espressione della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al precedente comma 1.

TITOLO I - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 2 - Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni (di seguito l'"Albo") finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale.
2. L'Albo è suddiviso in settori di attività come di seguito elencati:
 - a. sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia;
 - b. culturale e ricreativo;
 - c. dello sport;
 - d. della scuola e dell'istruzione;
 - e. della tutela dell'ambiente, del territorio e impegno civile;
 - f. della promozione turistica e territoriale e dello sviluppo economico;
 - g. combattentistica e d'arma.
3. L'Albo è formato, per ciascuna Associazione, dal numero e data di iscrizione, dalla denominazione, dal recapito postale e dal settore di iscrizione.

Articolo 3 - Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali, nonché dal presente regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nella Consulta comunale delle Associazioni¹.

¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. In precedenza recitava così: "L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nella Consulta comunale delle Associazioni, nelle commissioni comunali e/o in gruppi di studio"

3. Fatti salvi i casi di espressa deroga al presente regolamento stabiliti da altri regolamenti comunali², l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
- a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia. Non rientrano tra i benefici economici ai fini del presente articolo la messa a disposizione di materiali ed attrezzature comunali e l'attribuzione di oggetti di rappresentanza eventualmente disposta con la concessione del patrocinio del Comune di San Pietro in Cariano³;
 - b) alla possibile messa a disposizione, secondo le modalità e condizioni previste da apposite convenzioni, di locali di proprietà dell'amministrazione comunale da utilizzare come sede dell'associazione, nei limiti delle disponibilità esistenti, con agevolazioni per le associazioni disponibili a condividere gli spazi ad esse assegnati;
 - c) alla possibilità di utilizzo dei locali individuati dal vigente regolamento comunale per la concessione e l'utilizzo di sale e locali comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29/11/2013 e s.m.i., e servizi nel limite delle possibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate⁴;
4. a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 3 non è richiesta l'iscrizione all'albo delle Associazioni per ottenere l'attribuzione dei vantaggi economici individuati alle lettere a) e c) dello stesso comma, di importo complessivamente non superiore ad € 300,00 nel corso dell'anno solare. Nel calcolo di tale importo si dovrà tener conto di tutti i vantaggi economici eventualmente attribuiti e/o da attribuire nel periodo di riferimento⁵;

Articolo 4 – Obblighi e impegni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre Associazioni, con l'amministrazione comunale e/o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente in occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a indicare all'amministrazione comunale all'inizio dell'anno le richieste che intendono inoltrare relativamente a contributi economici, all'utilizzo di strutture e/o servizi per lo svolgimento delle attività programmate.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo assicurano, altresì, all'amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti.

² parte modificata con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. In precedenza recitava così: "Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali"

³ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. In precedenza recitava così: "a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati"

⁴ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. In precedenza recitava così: "c) alla possibilità di utilizzo di locali, servizi, materiali ed attrezzature comunali, nel limite delle possibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate"

⁵ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015.

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione⁶

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni, purché non rientranti nelle fattispecie previste dal comma 3 del presente articolo, che perseguono le finalità di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite con atto pubblico oppure con scrittura privata depositata in originale o copia autentica presso l'amministrazione comunale, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) possedere uno Statuto che preveda espressamente:
 - I. assenza di scopi di lucro;
 - II. l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione da parte di tutti i cittadini che ne condividono le finalità;
 - III. organismi statutari regolarmente costituiti;
 - IV. i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi.
 - c) almeno uno dei seguenti requisiti fatto comunque salvo quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo:
 - ✓ avere sede o una sezione nel territorio comunale;
 - ✓ avere un minimo di 8 (otto) aderenti;
 - ✓ effettività dell'attività sociale svolta, nel territorio comunale, da almeno 1 (uno) anno all'atto della domanda di iscrizione all'Albo e prevedibile continuità operativa;
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, anche le Associazioni iscritte all'albo regionale e\o ad albi provinciali che perseguono le finalità dell'art. 1
3. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione Albo i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e\o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali.

⁶ articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. Dapprima recitava così:

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

1. "Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni, purché non rientranti nelle fattispecie previste dal comma 3 del presente articolo, che perseguono le finalità di cui all'art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite con atto pubblico oppure con scrittura privata depositata in originale o copia autentica presso l'amministrazione comunale, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - b) avere sede o una sezione nel territorio comunale;
 - c) avere un minimo di 10 (dieci) aderenti, di cui la maggioranza residenti nel Comune di S. Pietro in Cariano;
 - d) effettività dell'attività sociale svolta, nel territorio comunale, da almeno 1 (uno) anno all'atto della domanda di iscrizione all'Albo e prevedibile continuità operativa;
 - e) possedere uno Statuto che preveda espressamente:
 - I. assenza di scopi di lucro;
 - II. l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione da parte di tutti i cittadini che ne condividono le finalità;
 - III. organismi statutari regolarmente costituiti;
 - IV. i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, anche le Associazioni iscritte all'albo regionale e\o ad albi provinciali che perseguono le finalità dell'art. 1
3. Sono in ogni caso esclusi dall'iscrizione Albo i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e\o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e gli ordini professionali.
4. Il nucleo operativo di pronto intervento della protezione civile comunale, viene iscritto di diritto nel settore della tutela dell'ambiente, del territorio e impegno civile dell'Albo, a semplice richiesta del responsabile del nucleo stesso.
5. Eccezionalmente possono essere iscritte Associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dal responsabile del Settore Segreteria di concerto con l'Assessorato competente."

4. Eccezionalmente possono essere iscritte Associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dal responsabile del Settore Segreteria di concerto con l'Assessorato competente.

Articolo 6 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice sulla base di un modulo tipo predisposto dall'amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, è presentata presso il Settore Segreteria unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dai quali l'Associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b)⁷;
 - b) le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allargare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'organizzazione e dell'associazioni di appartenenza, dal quale l'associazione risulti avere requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b)⁸, e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'associazione⁹;
 - c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del legale rappresentante;
 - d) dichiarazione relativa al numero complessivo degli aderenti, con la specificazione del numero di aderenti residenti nel comune di S. Pietro in Cariano;
 - e) indicazioni del settore dell'Albo in cui l'Associazione intende essere iscritta, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti;
 - f) relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda ed il relativo bilancio\resoconto economico consuntivo;
 - g) il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell'anno di presentazione della domanda e\o previste per l'anno successivo.
2. L'iscrizione all'Albo avviene con determinazione del responsabile del Settore Segreteria, che opera di concerto con l'Assessore delegato in materia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei tempi indicati dal Comune comporta la non iscrizione all'Albo. È in ogni caso facoltà del Comune procedere in qualunque momento alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo.

⁷ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. Dapprima recitava così: "a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dai quali l'Associazione risulti avere i requisiti di cui all'art. 5 comma 1, lett. e)"

⁸ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 47 del 21/09/2015. Dapprima recitava così: "b) le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allargare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'organizzazione e dell'associazioni di appartenenza, dal quale l'associazione risulti avere requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'associazione"

⁹ Lettera così modificata con deliberazione consiliare n. 72 del 27/11/2014. Dapprima così recitava: "b) le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allargare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'organizzazione e dell'associazioni di appartenenza, dal quale l'associazione risulti avere requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), e certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l'affiliazione o l'appartenenza della sezione locale all'associazione"

Articolo 7 - Revisione annuale

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione viene disposta la revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le Associazioni iscritte devono far pervenire al Comune:
 - a) una dichiarazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 ed in particolare che l'atto costitutivo, lo Statuto e le cariche sociali siano rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare e, se predisposto, il relativo resoconto\bilancio economico consuntivo;
 - c) la conferma dei dati sul numero dei soci aderenti o il loro aggiornamento;
 - d) il programma annuale delle attività e manifestazioni previste per l'anno in corso.
2. In ogni caso, le Associazioni iscritte all'Albo dovranno comunicare al Comune, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi, il rinnovo delle cariche sociali, nel rispetto dello Statuto.

Articolo 8 - Cancellazione

1. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, indicati all'art. 5, oppure non ottemperi, previa diffida, agli adempimenti previsti all'art. 7, ovvero quando l'Associazione iscritta lo richieda espressamente per mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del Settore Segreteria.
2. La cancellazione dall'Albo può comportare la risoluzione da parte dell'amministrazione comunale di eventuali convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

Articolo 9 – Tenuta dell'Albo e pubblicità

1. La tenuta dell'Albo, relativamente alle iscrizioni, alle revisioni annuali, alle eventuali modifiche e/o cancellazioni, è affidata al Settore Segreteria. La competenza relativamente a quanto previsto nei precedenti artt. 7 e 8 e alla eventuale risoluzione di convenzioni in atto con l'Associazione cancellata dall'Albo è affidata ai diversi settori\servizi interessati dell'amministrazione comunale.
2. Il Comune darà adeguata pubblicità delle modalità e dei termini di iscrizione all'Albo, anche attraverso il sito internet comunale.
3. L'Albo è pubblico limitatamente al numero e alla data di iscrizione, alla denominazione, al recapito postale e al settore di iscrizione di ciascuna Associazione.

TITOLO II - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 10 – Costituzione, obiettivi e durata

1. E' istituita presso il Comune di San Pietro in Cariano la Consulta comunale delle Associazioni (di seguito la "Consulta").
2. Essa è priva di scopi politici e si pone i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare un rapporto stabile tra l'Amministrazione comunale e gli organismi associativi della società civile iscritti all'Albo;

- b) concorrere, attraverso le attività e le reti di relazioni proprie del mondo associativo, a promuovere una lettura puntuale dello stato del territorio e della comunità locale in tutte le sue variabili: ambientale, sociale, culturale, sportiva;
 - c) favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni garantendone una migliore visibilità e promuovendone l'attività all'interno del territorio, sviluppandone, altresì, la collaborazione ed il reciproco coordinamento;
 - d) favorire le forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale.
3. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni, enti e comitati operanti sul territorio comunale ed iscritti all'Albo. Ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.
4. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, pone a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.
5. *La Consulta, unitamente ai relativi organi, rimane in carica per la durata dell'Amministrazione Comunale svolgendo le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Consulta¹⁰.*

Articolo 11 – Funzioni

1. Onde perseguire gli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2, la Consulta:
- a) promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e degli enti, nel rispetto delle autonomie;
 - b) incentiva il coordinamento tra le varie associazioni e ne promuove la conoscenza;
 - c) favorisce le attività sociali, culturali, e sportive, la valorizzazione dei beni ambientali, la conservazione delle tradizioni locali;
 - d) esprime parere facoltativo e non vincolante sugli atti della programmazione locale di settore e sui regolamenti comunali, in forma scritta ed entro 20 (venti) giorni dalla richiesta e in ogni altro caso in cui sia interpellata;
 - e) per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni, inoltra, trasmettendole alla Giunta, proposte all'Amministrazione comunale.

Articolo 12 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Articolo 13 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle Associazioni aderenti alla Consulta. Solo in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro può rappresentare una sola Associazione. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Presidente della Consulta.
2. Il Sindaco e l'Assessore/Consigliere delegato per materia sono membri di diritto dell'Assemblea.

¹⁰ Testo emendato nella seduta consiliare del 29/09/2014.

3. L'Assemblea elegge, tra i propri membri ad esclusione del Sindaco e dell'Assessore/Consigliere delegato per materia, il Consiglio Direttivo; la votazione avviene con voto segreto.
4. Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri, determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e verificarne l'attuazione da parte dello stesso.
5. L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente. La convocazione dell'Assemblea può altresì essere richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti aventi diritto di voto.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.
7. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente o, in sua assenza, un componente del Consiglio Direttivo.
8. Tutte le decisioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea; non è previsto alcun compenso per l'attività svolta.
2. Tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo elegge, con voto segreto e a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea; esso, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività della Consulta nell'esercizio delle sue funzioni e nel perseguimento dei suoi obiettivi;
 - b) dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
 - c) cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio;
 - d) predispone, sulla base degli orientamenti e indirizzi espressi dall'Assemblea, il programma di attività annuale e le proposte soggette all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redige la relazione annuale dell'attività svolta da trasmettere alla Giunta comunale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'approvazione del bilancio comunale
4. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore delegato. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Assessori e/o consiglieri delegati in relazione alle materie trattate.
5. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno 4 (quattro) componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Presidente, Vice Presidente e Segretario

1. Il Presidente:
 - a. è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con le altre istituzioni e associazioni;

- b. caratterizza l'attività della Consulta e ne esercita il potere decisionale e gestionale coadiuvato dai collaboratori nel rispetto del potere e della dignità degli altri organi;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - d. ha diritto di voto in Assemblea
 - e. può essere rieletto per non più di 2 (due) mandati consecutivi.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In ogni caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e conseguentemente di tutte le cariche associative. Ha diritto di voto in Assemblea.
3. Il Segretario, eletto da Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, redige i verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, e ne cura la regola e ordinata tenuta. Ha diritto di voto in Assemblea. Copia dei verbali resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di tutti i delegati dell'Assemblea.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 – Norme transitorie

1. Per la prima formazione dell'Albo si provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni e sui giornali locali di un avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'Albo, le condizioni richieste per l'iscrizione e l'invito alle Associazioni interessate a presentare domanda di iscrizione entro un termine stabilito.
2. Il Sindaco, o suo delegato, entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, provvederà ad insediare la Consulta.
3. Fino all'avvenuta prima formazione dell'albo si dovrà far riferimento a quanto dettato dai singoli regolamenti comunali in merito agli argomenti disciplinati dal presente regolamento¹¹.

Art. 17– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

¹¹ Comma inserito con deliberazione consiliare n. 72 del 27/11/2014